

OPZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Opzione trasmissione telematica fatture e corrispettivi

Il D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto la nuova opzione per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate delle fatture (emesse e ricevute) e dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.

A definire le modalità attuative della predetta opzione sono arrivati una serie di provvedimenti e di documenti di prassi da parte dell'Agenzia.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Invio telematico dei corrispettivi: nuovo documento per i commercianti al minuto

Il MEF ha definito la documentazione commerciale idonea per la certificazione delle vendite effettuate dai commercianti al minuto che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi.

L'opzione, vincolante per un quinquennio, va comunicata entro il 31 marzo 2017 e consente l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale, nonché dai relativi obblighi di registrazione.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Cedolare secca: sanzioni per proroga non comunicata

Lavoro - Inquadramento aziendale e unità produttiva

Impresa - Trasmissione rendicontazione country-by-country

Scadenze dal 16 al 30 marzo 2017

ADEMPIMENTI

OPZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI

di Antonio Gigliotti

Premessa

Con il D.Lgs. n. 127/2015, il Legislatore fiscale ha previsto la nuova opzione per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, delle fatture (emesse e ricevute) e dei corrispettivi (da parte dei commercianti al minuto). A definire le modalità attuative della predetta opzione sono arrivati una serie di provvedimenti dell'Agenzia (n. 1822070/2016 e n. 182017/2016).

Ai predetti provvedimenti si è poi succeduto il Comunicato del 9 dicembre 2016 (preceduto dal provvedimento n. 212804 del 1 dicembre 2016) e da ultima la Circolare n. 1/E/2017 con cui sono stati forniti una serie di chiarimenti.

Ambito soggettivo

Come anticipato in premessa, il Legislatore ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. I commercianti al minuto possono optare per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (la trasmissione è obbligatoria per Vending Machine - Distributori Automatici).

Dunque, in merito all'ambito soggettivo, l'opzione può essere esercitata da tutti i predetti soggetti passivi IVA. In particolare:

AMBITO OGGETTIVO	
COSA	CHI
Opzione trasmissione telematica fatture emesse e ricevute	Tutti i soggetti passivi IVA
Opzione trasmissione telematica corrispettivi	Commercianti al minuto che svolgono la loro attività in locali aperti al pubblico, in spacci interni o attraverso apparecchi di distribuzione automatica, coloro che svolgono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, e altre attività assimilate.

Modalità e termini di esercizio dell'opzione

I predetti soggetti possono esercitare l'opzione direttamente o tramite un intermediario (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) suo delegato, utilizzando l'apposito servizio on-line presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area "Fatture e corrispettivi" (accessibile al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/>).

Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata d'informazione e assistenza on-line.

The screenshot shows the Agenzia delle Entrate website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Contatti, Mappa del sito, RSS, English, and Area Riservata. Below this is a search bar and social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube. A main navigation menu includes L'Agenzia, Il tuo profilo fiscale, Cosa devi fare (selected), Strumenti, Documentazione, and Servizi online. The main content area is titled 'Fatture e corrispettivi' and includes a sidebar with 'Informazioni generali', 'Accedi ai servizi' (selected), and 'Normativa e prassi'. The main text describes the services offered, such as generating and transmitting electronic invoices, and provides a list of specific services. A 'Link correlati' box contains a link to 'Specifiche tecniche'. At the bottom of the main content area, there is a button labeled 'Accedi al servizio' and a link to 'Se vuoi approfondire è disponibile il servizio di informazioni e assistenza'.

La disciplina normativa prevede che, a regime:

- *l'opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui ha inizio la trasmissione dei dati.*

Solo con riferimento al primo anno di applicazione, è stata concessa la proroga al 31 marzo 2017 (Comunicato Stampa del 9 dicembre 2016). Dunque, chi vuole optare per la trasmissione telematica di

fatture e corrispettivi già con decorrenza 1/1/2017 ha tempo fino al 31/03/2017 per esercitare l'opzione.

TERMINI DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE	
IPOTESI	REGOLA
A regime	Entro il 31/12 dell'anno precedente (esempio, entro il 31/12/2017 con effetto a partire dall'1/1/2018)
Per il primo anno di applicazione	Entro il 31/03/2017 (con effetto dall'1/1/2017)

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata.

Durata e revoca dell'opzione

Una volta esercitata, l'opzione ha effetto: dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Dunque, ad esempio, per chi decide di esercitare l'opzione entro il 31/03/2017, questa avrà effetto per tutto il 2017 e nei quattro successivi (fino al periodo d'imposta 2021). Al termine, se non revocata, si estende per altri 5 periodi d'imposta, e così via.

La revoca va esercitata (sempre tramite la stessa funzionalità con cui è esercitata l'opzione) entro il 31/12 dell'ultimo anno di validità dell'opzione ed ha effetto dall'1/1 dell'anno successivo.

TABELLA ESEMPIO		
COSA	TERMINE	EFFICACIA
Opzione	Entro il 31/03/2017	Dal 2017 e fino al periodo d'imposta 2021 (incluso)
Revoca	Entro il 31/12/2021	Dall'1/1/2022

Termini per la trasmissione

La trasmissione dei dati delle fatture deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (solo quella relativa all'ultimo trimestre va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo).



TRASMISSIONE DATI FATTURE	
TRIMESTRE	TERMINE
I trimestre 2017	31/05/2017
II trimestre 2017	31/08/2017
III trimestre 2017	30/11/2017
IV trimestre 2017	28/02/2018

ATTENZIONE

Per la trasmissione de dati dei corrispettivi, vanno utilizzati i “Registratori telematici”, ossia registratori di cassa che consentono di registrare, memorizzare, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi battuti quotidianamente.

Per i corrispettivi, dunque la trasmissione deve essere effettuata quotidianamente esclusivamente mediante l'utilizzo del Registratore Telematico.


TERMINE PER LA TRASMISSIONE	
COSA	TERMINE
Fatture	Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre
Corrispettivi	<i>Quotidianamente (tramite “Registratore telematico”)</i>

I vantaggi dell’opzione

Esercitando l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, il soggetto passivo IVA può godere di determinati vantaggi “fiscali”, quali:

- esonero da nuovo spesometro trimestrale di cui al D.L. 193/2016;
- esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- esonero dalla comunicazione delle avvenute registrazioni delle operazioni con San Marino;
- esonero modelli Intrastat;
- priorità dei rimborsi Iva, i quali saranno eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti prescritti dall’articolo 30, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 633/72;
- sono ridotti a due anni i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette.




 Osserva

ATTENZIONE

Per chi opta per la trasmissione telematica dei corrispettivi è fatto, altresì, esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (fermo restando obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente) e di registrazione degli stessi.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Come anticipato in premessa, con la Circolare n. 1/E/2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla trasmissione telematica in commento e con particolare riferimento alla trasmissione delle fatture.

In primo luogo la Circolare ricorda quali sono le informazioni da trasmettere. In particolare si tratta di:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi - articolo 24 comma 2 D.P.R. 633/72);
- fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

Non vanno, quindi, comunicati i dati contenuti in altri documenti come ad esempio quelli delle "schede carburante" di cui D.P.R. n. 444/1997).

Tutti i principali chiarimenti contenuti nella Circolare si sintetizzano nella tabella che segue:

FATTURE EMESSE	<p>Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'IVA in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", deve essere valorizzato con apposito codice diverso a seconda del tipo di operazione.</p> <p>Stiamo, quindi parlando ad esempio di operazioni escluse, operazioni non imponibili, operazioni non soggette, fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio e turismo; operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge, ecc.</p>
---------------------------	--

FATTURE RICEVUTE	<p>Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, oltre a riportare nel campo “Natura” il relativo codice vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.</p>
ALTRI CHIARIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Per le fatture emesse deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando esattamente il valore presente nel documento; • per le fatture ricevute poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve, in luogo di esso, valorizzare il campo del tracciato con il valore “0”; • è facoltativo il dato relativo alla percentuale di detraibilità IVA o della deducibilità del costo riportato in fattura; • I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti (e quindi riportati in fattura). In questi casi vanno obbligatoriamente compilati il campo stabile organizzazione e rappresentante fiscale mentre è facoltativa la compilazione di tutti gli altri; • nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta; • vanno comunicate anche le fatture attive e/o passive d’importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 695/1996); • in caso d’inversione contabile (fattura registrata sia nel registro acquisti che vendite) i dati vanno comunicati una sola volta; • ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/91 per le associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate, devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse, mentre non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, esonerati dall’obbligo della registrazione; • i chiarimenti riportati e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali

valgono anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del Decreto-Legge n. 78/2010 (nuovo speso-metro);

- infine è chiarito che nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a: dati delle sue fatture; dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria; dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

CHECK LIST

OPZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI

INFORMAZIONI NECESSARIE	
CONTRIBUENTE	<input type="checkbox"/> Commerciante al minuto <input type="checkbox"/> Altro soggetto passivo IVA
OPZIONE ESERCITATA	<input type="checkbox"/> Entro il 31/03/2017 (effetto dall' 1/1/2017) <input type="checkbox"/> Oltre il 31/03/2017 ma entro il 31/12/2017 (effetto dall' 1/1/2018)
DATI DA TRASMETTERE	<input type="checkbox"/> Fatture emesse e ricevute <input type="checkbox"/> Bolla doganale <input type="checkbox"/> Nota variazione <input type="checkbox"/> Corrispettivi giornalieri
DATI FATTURE	<input type="checkbox"/> I trimestre <input type="checkbox"/> II trimestre <input type="checkbox"/> III trimestre <input type="checkbox"/> IV trimestre

DA SAPERE

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: NUOVO DOCUMENTO PER I COMMERCianti AL MINUTO

Giovanni Petruzzellis - Tratto da Pratica Fiscale e Professionale

Il MEF ha definito la documentazione commerciale idonea per la certificazione delle vendite effettuate dai commercianti al minuto che abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi.

L'opzione, vincolante per un quinquennio, va comunicata entro il 31 marzo 2017 e consente l'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale, nonché dai relativi obblighi di registrazione.

Il MEF, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito (con decreto 7 dicembre 2016, in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016), la documentazione commerciale idonea a rappresentare le operazioni oggetto di **trasmissione telematica** dei dati e dei corrispettivi per i **commercianti al minuto**.

In cosa consiste

Il provvedimento istituisce il nuovo "**documento commerciale**" che andrà a sostituire i vecchi "scontrini" rilasciati al cliente dagli esercenti che aderiranno all'**invio telematico dei corrispettivi** previo esercizio dell'opzione (prevista dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015).

La norma ha introdotto la facoltà, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (D.P.R. n. 633/1972, art. 22) di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e la **memorizzazione elettronica** dei dati dei **corrispettivi giornalieri**, relativi alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi (artt. 2 e 3 del decreto IVA).

Per le prestazioni rese attraverso **distributori automatici**, l'invio telematico dei corrispettivi è **obbligatorio**.

L'opzione, di durata quinquennale, va esercitata esclusivamente in modalità telematica, non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di prima applicazione. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno essa ha invece decorrenza contestualmente all'avvio dell'attività stessa. Limitatamente al **primo anno di applicazione**, tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte con provvedimento n. 212804 del 1° dicembre 2016, il suddetto termine è stato prorogato di tre mesi, e quindi rinviato al **31**

marzo 2017. Le opzioni, a partire dal 13 dicembre scorso, possono essere esercitate accedendo alla piattaforma "Fattura e corrispettivi" sul sito internet delle Entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, la Carta nazionale dei servizi (CNS) oppure attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Le modalità di esercizio dell'opzione e di trasmissione dei dati sono definite dal provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, con cui l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni previste (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015).

Il provvedimento ha definito le specifiche tecniche dei "Registratori telematici", ossia gli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare la memorizzazione elettronica e l'invio dei dati dei corrispettivi.

Prima dell'utilizzo, tali dispositivi devono essere sottoposti a una **procedura di validazione** che richiede l'intervento di tecnici abilitati.

Una volta eseguite le operazioni di attivazione dell'apparecchio, l'Agenzia rilascia al titolare un **QR CODDE** da applicare in apposito alloggiamento del registratore, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificarne il corretto censimento (nonché l'esito dei controlli previsti con cadenza biennale) direttamente online.

Tali dispositivi, dotati di appositi componenti hardware e software in grado di garantire l'inalterabilità e sicurezza dei dati, consentiranno la generazione di un **file XML** al momento della **chiusura giornaliera** e, previa apposizione di un **sigillo elettronico**, l'invio telematico, con conseguente rilascio da parte dell'Agenzia di apposita ricevuta.

I dati trasmessi riguarderanno, tra l'altro:

- il numero progressivo di trasmissione
- la tipologia e la localizzazione del dispositivo
- la data e l'ora del periodo che forma oggetto della comunicazione
- l'ammontare imponibile e l'aliquota Iva applicata
- la natura delle operazioni non imponibili o esenti.



ATTENZIONE

Tra i principali **vantaggi connessi** all'applicazione del nuovo regime figura l'**esonero dagli obblighi di certificazione** dei corrispettivi documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale, nonché degli **obblighi di registrazione** degli stessi. Resta, in ogni caso, salvo l'obbligo di emettere fattura qualora richiesta dal cliente.

Inoltre gli stessi contribuenti, qualora optino **anche** per la **trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute**, beneficeranno dell'esonero dalle nuove comunicazioni trimestrali introdotte dal Decreto fiscale (D.L. n. 193/2016), nonché dell'accesso ai **rimborsi IVA in via prioritaria**, **entro tre** mesi dalla presentazione della dichiarazione, (anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

Sanzioni

Il Decreto fiscale ha, inoltre, previsto per i soggetti che aderiranno al regime opzionale la **riduzione di due anni** dei termini ordinari di **decadenza per l'attività di accertamento** (che si riducono, così, **da cinque a tre anni**, mentre la norma previgente limitava la riduzione a un solo anno).

Il riconoscimento di tale beneficio, tuttavia, rimane vincolato al rispetto dell'ulteriore condizione di garantire la tracciabilità **dei pagamenti** effettuati e ricevuti di **importo superiore a 30 euro** (come stabilito dall'art. 3, lettera d) del D.Lgs. n. 127/2015). Peraltro, la sussistenza di tale presupposto dovrà essere segnalata nel modello UNICO. (art. 4, D.M. 4 agosto 2016).

Soggetti interessati

I **soggetti** interessati dalla novità sono coloro che effettuano operazioni di **commercio al minuto** e le altre attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972).

La norma prevede alcune deroghe all'obbligo di emissione della fattura per ciascuna operazione posta in essere. Ciò in quanto tale adempimento risulterebbe eccessivamente gravoso "per molteplici categorie di contribuenti, soprattutto per quelli che compiono numerose operazioni di modesto importo unitario".

Si tratta, ad esempio, dei soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, ed altre attività assimilate.

Più precisamente, rientrano nel perimetro applicativo della norma:

- le **cessioni** di beni effettuate da **commercianti al minuto** autorizzati in **locali aperti al pubblico**, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
- le **prestazioni alberghiere** e le **somministrazioni di alimenti e bevande** svolte in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
- le **prestazioni di trasporto** di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
- le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma **ambulante** o nell'**abitazione dei clienti**
- le prestazioni di **custodia e amministrazione di titoli** e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
- le attività esenti relative all'organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle agenzie di **viaggi e turismo**

- le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele-radiodiffusione e di **servizi elettronici** resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Le attività individuate dalla disposizione in esame sono svolte prevalentemente nei confronti di "consumatori finali", che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA. Vengono, quindi, meno le principali finalità della fattura, atte a consentire l'esercizio del diritto alla detrazione del tributo e a documentare la spesa sostenuta al fine di beneficiare della deducibilità della stessa in sede di determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

La disposizione individua le suddette ipotesi di esonero dall'adempimento della fatturazione in base alle specifiche caratteristiche delle menzionate attività di servizi e commerciali, per il cui esercizio l'emissione indifferenziata della fattura si presenterebbe di difficile attuazione.



Osserva

ATTENZIONE

L'emissione di tale documento è, invece, **obbligatoria** qualora il cliente ne faccia **esplicita richiesta**.

Procedure

I soggetti che effettuano le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, sono obbligati alla "**certificazione dei corrispettivi**". La certificazione deve essere effettuata, indifferentemente, con l'emissione dello **scontrino** o della **ricevuta fiscale**.

la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (art. 2, quinto comma, del D.Lgs. n. 127/2015) e la registrazione prevista ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

Lo stesso Decreto IVA faceva rinvio a un decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, per l'individuazione di specifiche tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le suddette operazioni.

In attuazione di tale disposizione, il D.M. 7 dicembre 2016 stabilisce che i soggetti che effettuano le suddette operazioni, tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che non ne siano al contempo esonerati, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tramite un **documento commerciale**, salvo che non sia stata emessa fattura o fattura semplificata.

Il documento commerciale è emesso mediante il Registratore telematico (art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015) su un idoneo **supporto cartaceo** avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. In alternativa, previo accordo con il destinatario,

il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

Il decreto definisce le **caratteristiche** del documento commerciale, stabilendo che lo stesso contenga almeno le seguenti indicazioni:


- data e ora di emissione
- numero progressivo
- ditta, denominazione o ragione sociale, dell'emittente
- numero di partita IVA dell'emittente
- ubicazione dell'esercizio
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il codice AIC corrispondente all'autorizzazione alla loro immissione in commercio)
- importo del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Sul piano dell'efficacia ai fini commerciali, lo stesso decreto stabilisce che il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia da parte dell'acquirente.

Ai fini fiscali, inoltre, il documento sarà considerato idoneo a certificare spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni fiscali, nonché per consentire la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi. A tal fine è tuttavia necessario che nel documento venga altresì indicato il codice fiscale ovvero il numero di partita IVA del soggetto acquirente.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Nel rispetto delle predette modalità di emissione, il documento commerciale è considerato valido anche ai fini dell'emissione della fattura riepilogativa (entro il giorno 15 del mese successivo) relativa alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto (art. 21, comma 4, lett. c) del decreto IVA).



Il decreto stabilisce, infine, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di attuazione della trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti, il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di "documento fiscale" (art. 1, lett. m) del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015).

In sostanza, il documento commerciale viene equiparato agli altri documenti, quali fatture e scontrini parlanti, validi per la trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale adempimento è stato istituito al fine di comunicare i dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e Redditi PF).

Infine, il decreto specifica che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di opposizione alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria.

Decorrenza

Le disposizioni del decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017. La possibilità di emissione del documento commerciale, come già accennato, è subordinata al preventivo esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Tale opzione può essere esercitata (a partire dal 13 dicembre 2016) e, con riferimento al periodo d'imposta in corso, non oltre il 31 marzo 2017. A regime, l'opzione potrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

Pertanto, al ricorrere dei suddetti presupposti e previa installazione degli appositi Registratori telematici, la nuova documentazione può essere regolarmente adottata.

La scelta ha efficacia per cinque anni e, in assenza di revoca, si estende per un altro quinquennio. Per quanto concerne l'eventuale revoca dell'opzione, essa può essere esercitata solo in via telematica, sempre mediante l'apposita funzionalità presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate. La revoca va esercitata entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio vincolato ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Bonus R&S anche sui progetti a favore di terzi

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, non ha alcuna rilevanza la modalità con la quale è stata commissionata l'attività di ricerca. Ciò che rileva è unicamente la conformità dei progetti di ricerca ai requisiti che danno diritto all'accesso all'agevolazione.
Agenzia delle Entrate, ris. 10 marzo 2017, n. 32/E

Sisma 2012: codici tributo compensazione

L'Agenzia delle Entrate ha istituito, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, i codici tributo per consentire agli stessi di utilizzare il credito d'imposta a loro spettante ai fini del pagamento degli importi contenuti nelle comunicazioni di irregolarità (inviata ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973).
Agenzia delle Entrate, ris. 10 marzo 2017, n. 31/E

Cedolare secca, proroga non comunicata: sanzioni

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo:
- 1511 - Locazione e affitto di beni immobili - Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca, per il versamento - tramite il mod. F24 della sanzione prevista in caso di omessa comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione soggetto al regime della cedolare secca.
Agenzia delle Entrate, ris. 10 marzo 2017, n. 30/E

Bonus investimenti: cessione di uno dei beni

Non decade per intero dall'agevolazione prevista per gli investimenti in beni strumentali nuovi il contribuente che cede uno dei beni oggetto dell'agevolazione, a patto che i beni non ceduti siano in primis dotati di una propria autonomia rispetto a quelli venduti; la cessione comporta in ogni caso la restituzione della relativa quota parte di credito d'imposta utilizzata dal contribuente.
Agenzia delle Entrate, ris. 10 marzo 2017, n. 29/E

"Flat tax" neo-residenti: interpello facoltativo

L'Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative per esercitare l'opzione per la flat tax introdotta dalla legge di Bilancio 2017 a favore di quei soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia. L'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia o in quella relativa al periodo d'imposta successivo. Ciò anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la

risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello, che il contribuente può scegliere di presentare.

I soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia pagheranno un’imposta di 100.000 euro esclusivamente sui redditi prodotti all’estero; per i redditi prodotti in Italia dai neo residenti si applicano le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.

Agenzia delle Entrate, comunicato 9 marzo 2017; provv. 8 marzo 2017, n. 47060

Tobin Tax: modifiche agli adempimenti

L’Agenzia delle Entrate ha modificato - con decorrenza dal 1° giugno 2017 ed in relazione alle operazioni poste in essere a partire da tale data - le modalità di pagamento della Tobin Tax, in caso di acquisizione di nuove azioni da parte del socio mediante sottoscrizione, quando non correlata all’esercizio del diritto di opzione.

Occorre indicare la causale “emissione e annullamento” (nel campo 39), riguardante il valore imponibile delle operazioni che godono delle esclusioni.

Agenzia delle Entrate, provv. 9 marzo 2017, n. 47944

Patent box: attività del software con copyright

Le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. L’Agenzia ha specificato la conseguente applicazione del Patent box, poiché esse rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla normativa.

Agenzia delle Entrate, ris. 9 marzo 2017, n. 28/E

Rottamazione: istruzioni aspettando la proroga

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione: si ricorda che la stessa istanza per la rottamazione può essere presentata solo in relazione alle somme che sono state affidate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016; i termini di presentazione della richiesta, in scadenza il 31 marzo p.v. dovrebbero essere prorogati al 21 aprile 2017.

Agenzia delle Entrate, circ. 8 marzo 2017, n. 2/E

Nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale”

Presentati dall’Agenzia delle Entrate i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che andranno a sostituire gli studi di settore: i contribuenti che risulteranno “affidabili” potranno accedere a significativi benefici premiali che possono anche consistere nella riduzione o addirittura nell’esclusione dei termini per gli accertamenti fiscali.

Agenzia delle Entrate, comunicato 7 marzo 2017

Codice doganale UE: luogo presentazione merci

L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in ordine alle novità introdotte a decorrere dal 1° maggio 2016 dal Codice doganale UE per quanto concerne la presentazione delle merci in luoghi che differiscono dalla dogana. Viene analizzato l'invio della dichiarazione telematica, consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare).

Agenzia delle Dogane, nota 6 marzo 2017, n. 27517/RU

Canone RAI pagato due volte: modalità rimborso

Può ancora presentare la domanda di rimborso del canone RAI chi nel 2016 non aveva presentato la dichiarazione di addebito su altra utenza ovvero si era dimenticato di indicare la presenza di un'altra utenza elettrica per l'addebito del canone, e si era ritrovato, quindi, a pagare una seconda volta. Si può presentare la richiesta, con codice 4 e "data inizio" 1/1/2016 (non va, invece, compilato il campo "data fine"); in tal caso, la domanda di rimborso equivale alla dichiarazione sostitutiva quadro B - 2016.

Unione Nazionale Consumatori, comunicato 4 marzo 2017

Detrazioni spese università non statali

Definiti dal Ministero dell'Istruzione i limiti di spesa di iscrizione ai corsi di laurea e post-laurea di Università non statali ai fini della detraibilità dall'imposta lorda sui redditi per il 2016, che variano a seconda dell'area geografica e disciplinare dei corsi.

Min. Istruzione, decreto 23 dicembre 2017(G.U. 7 marzo 2017, n. 55)

LAVORO

Lavoratori all'estero: retribuzioni collaboratori

Dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali (decreto 22 dicembre 2016); sono escluse però da tale ambito le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali, in quanto le retribuzioni convenzionali si riferiscono a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata.

INAIL, circ. 9 marzo 2017, n. 12

Inquadramento aziendale e unità produttiva

L'INPS ha fornito una serie di chiarimenti riguardo l'inquadramento aziendale e il concetto di Unità produttiva. Il datore di lavoro, o l'intermediario delegato, sono infatti a comunicare ed aggiornare le unità produttive esistenti sul sistema UNIEMENS e per adempiere correttamente a tale obbligo risulta essere di fondamentale importanza la possibilità di identificare con univocità le unità operative all'interno dell'organizzazione aziendale.

INPS, circ. 8 marzo 2017, n. 56

IMPRESA

Riserve fusione/trasformazione eterogenea

Nel caso in cui l'ente non commerciale risultante da una operazione di fusione/trasformazione tra una fondazione (incorporante) e una società di capitali (incorporata) non eserciti alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione di imposta deve essere tassata in capo alla società, per effetto della destinazione a finalità estranea dell'intera sua attività. In capo alla fondazione incorporante saranno considerate distribuite le riserve di utili (compresa la riserva in sospensione d'imposta), nell'esercizio successivo a quello di trasformazione.

Agenzia delle Entrate, ris. 7 marzo 2017, n. 27/E

Trasmissione rendicontazione country-by-country

Il MEF ha definito modalità, termini e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione country-by-country, la quale prevede la trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, di alcuni dati aggregati relativi a gruppi societari. Va effettuata dal soggetto controllante residente fiscalmente in Italia, su cui ricade l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ovvero, nell'ipotesi in cui lo stesso non risieda fiscalmente nel territorio dello stato italiano, da un soggetto controllato che risiede in Italia.

Min. Finanze, decreto 23 febbraio 2017 (G.U. 8 marzo 2017, n. 56)

AGENDA

Scadenze dal 16 al 30 marzo 2017

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	Marzo 2017	
giovedì 16	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento versamento saldo IMU/TASI entro 90 giorni	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	

lunedì 20	Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
lunedì 27	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
giovedì 30	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	